



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 164 del 12/12/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 2 dicembre 2013, n. 306

Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. - Viale Pio XI, 48/41-42, Pal. F 70056 - Molfetta (BA).
Rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale per la Comunità alloggio "Agape", sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24.

Il giorno 02/12/2013, in Bari, nella sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 25 Marzo 1974 n. 18 - Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale;

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 - Norme di Organizzazione dell' Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la nota n. AOO/005/372 dell' 08/07/11 del Direttore dell' Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti

Vista la Determina Dirigenziale n. 186 del 26/07/2013 di conferimento di incarico di Unità Operativa presso il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria.

In Bari, presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla U.O. "Contenzioso in materia di accreditamento delle strutture sanitarie" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il Legale rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis, con nota prot. n. 1029.11 del 22/09/2011, ha trasmesso il mod. Accr.Ist. per la richiesta di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, autorizzata all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 16/09/2011.

Con Sentenza n. 371 del 13/03/2013 del TAR Puglia, sede di Bari, Sezione Seconda, è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dal Consorzio Metropolis per l'annullamento della nota prot. AOO-081/1528/APS1 del 03/05/2012 ed è stato accolto quello per motivi aggiunti, "per l'effetto annullando il diniego di accreditamento impugnato (nota prot. aoo-081/3353/aps1 dell'11 ottobre 2012 del servizio regionale accreditamenti e programmazione sanitaria) e gli atti conseguenti indicati in epigrafe."

Nella parte motiva della medesima Sentenza, il TAR Puglia ha richiesto a questa Amministrazione Regionale di procedere "a nuovo esame dell'istanza di accreditamento al fine di verificare gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di riferimento" (L.R. n. 4/2010, ndr), precisando, altresì, che "il potere dell'amministrazione in ordine al rilascio dell'accREDITAMENTO non è vincolato alla sola osservanza dei requisiti temporali, ma richiede, in base alla normativa di riferimento (art. 12, L.R. già cit.), la verifica di conformità con il fabbisogno determinato ai sensi del reg. reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della l.r. n. 26/2006".

Pertanto, questo Servizio, con nota prot. n. AOO-081/1940/APS/1 del 16/05/2013, ha comunicato al Legale rappresentante del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis l'avvio del procedimento di riesame dell'istanza di accreditamento.

L'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4 del 25/2/2010, come modificata dalla L.R. n. 5/2013, ha disposto che "le strutture di riabilitazione psichiatriche autorizzate alla realizzazione alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nel fabbisogno determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'art 9, comma 2, della L.R. n. 26/2006, possono accedere alla fase di accreditamento istituzionale, previa acquisizione delle autorizzazioni previste, entro il 31 dicembre 2012".

L'art. 9 della L.R. n. 26/2006, rubricato "Disposizioni programmatiche per la tutela della salute mentale", al comma 2 prevede che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal Reg. 2 marzo 2006, n. 3 (art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), della L.R. n. 8/2004. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie). Sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale le strutture interessate possono procedere a eventuali riconversioni di attività eccedenti il fabbisogno in altre tipologie di strutture che dovessero risultare carenti."

L'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4/2010, dunque, sottopone esplicitamente le strutture alla verifica del fabbisogno regionale determinato ai sensi del R.R. n. 3/2006 e, nel rispetto dello standard dello stesso R.R. 3/2006, del fabbisogno aziendale sulla base della programmazione territoriale di assistenza psichiatrica (art. 9, comma 2, L.R. 26/2006).

In ottemperanza alla Sentenza n. 371 del 13/03/2013, il riesame dell'istanza di accreditamento è stato

effettuato secondo quanto disposto dalla medesima Sentenza ed in base alla normativa dalla stessa citata, non considerando, per espressa indicazione dell'Organo giudicante, il termine di sbarramento del 31/12/2009 entro il quale la struttura avrebbe dovuto essere in possesso dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Terlizzi, bensì la suddetta verifica di conformità con il fabbisogno. Al fine di verificare il fabbisogno territoriale al momento della proposizione della domanda di accreditamento da parte del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis, trasmessa ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 in data 22/09/2011, si è fatto riferimento alla nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 della ASL BA, ad oggetto: "Trasmissione fabbisogno e programmazione territoriale strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali DSM ASL BA 2010", con la quale il Direttore Generale della ASL BA congiuntamente al Direttore del DSM, ha trasmesso al Servizio PGS il fabbisogno e la programmazione territoriale delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e semiresidenziali della suddetta Azienda.

In sede di ricognizione dei posti letto di tali tipologie di strutture, ed in particolare di quella relativa ai posti letto delle comunità alloggio h12, il Direttore Generale ASL BA, con la suddetta nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010, comunicava che l'offerta (ndr marzo 2010) di posti letto totali era pari a 72. Contestualmente, e sempre in ordine al numero dei pl h12, rilevava che il R.R. n. 3/2006, art. 1 lett b) ne consentiva 94.

Dalla ricognizione dell'esistente, il Direttore Generale ASL BA rilevava che "in alcuni ambiti ex-ASL confluite, sono fortemente concentrate alcuni tipi di strutture (anche leggere), a scapito di altre, così inducendo una forte sperequazione dei servizi" e che "Proprio in seguito alla estrema esiguità numerica della CA; della loro disomogenea dislocazione esistente; della necessità di un numero adeguato delle stesse per ridurre il numero degli utenti inseriti in CRAP h24; al fatto che ben 3 CA possono essere ottenute tramite riconversione a costo zero", chiedeva l'attivazione, in deroga al RR 03/2006, di quattro nuove CA a 12h di assistenza, tra le quali non era prevista la C.A. di Terlizzi, né tantomeno nel CSM di Ruvo di Puglia.

Sulla base di tale indicazione, sono state successivamente attivate o riconvertite le seguenti Comunità Alloggio, per ulteriori n. 32 posti letto.

1. Comunità Alloggio "Minerva" di Mola di Bari - accreditata con D.D. n. 281 del 28/11/2011 a seguito di istanza di accreditamento istituzionale del 21/10/2010 ai sensi dell'art. 12, comma 5, L.R. n. 4/2010 - già compresa nel fabbisogno regionale di cui al R.R. n. 3/2006 a seguito di parere di compatibilità favorevole rilasciato con D.D. n. 185 del 23/06/2009 - istanza del 15/04/2008;

2. Comunità Alloggio "Questa Città" di Gravina in Puglia - Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1004 del 19/05/2010 ad oggetto: "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP Questa Città e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Gravina di Puglia. Accordi contrattuali 2010 - RR 11/08" - Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 220 del 07/09/2011 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 30/12/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.

3. Comunità Alloggio "E.P.A.S.S.S." di Modugno - Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1069 del 01/06/2010 ad oggetto: "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP EPASSS ed attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Modugno e un Modulo Gruppo Appartamento nel territorio del CSM n. 2. Accordi contrattuali 2010 - RR 11/08"- Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 157 del 01/06/2011 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 16/11/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.

4. Comunità Alloggio "Apollo" di Alberobello - Riconvertita con Deliberazione del Direttore Generale della ASL BA n. 1011 del 21/05/2010 ad oggetto: "Riconversione delle strutture riabilitative psichiatriche aziendali. Riduzione posti letto CRAP Turi e attivazione di una Comunità Alloggio nel Comune di Alberobello. Accordi contrattuali 2010 - RR 11/08" - Autorizzata e Accreditata con D.D. n. 231 del 07/08/2012 a seguito di istanza congiunta di autorizzazione e accreditamento del 14/12/2010 ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 8, L.R. n. 4/2010.

Pertanto, alla data dell'istanza di accreditamento istituzionale formulata dal Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis (22 settembre 2011), erano assenti entrambe le condizioni necessarie per l'accesso alla fase di accreditamento (fabbisogno regionale di cui al R.R. 3/2006 e fabbisogno territoriale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 26/2006), in quanto non vi era fabbisogno territoriale di Comunità Alloggio nel CSM di Ruvo-Terlizzi e, in ogni caso, non vi era fabbisogno residuo di posti letto di Comunità Alloggio h12 ai sensi del R.R. n. 3/2006.

Per quanto sopra, ritenuto di non poter procedere al rilascio dell'accredimento istituzionale per la struttura in oggetto, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/2470/APS1, del 24/06/2013, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90 ha inviato al Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis il preavviso di rigetto dell'istanza di accreditamento istituzionale per la Comunità alloggio "Agape", sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, assegnando al Consorzio un termine di dieci giorni dal ricevimento dello stesso per presentare le proprie controdeduzioni, in assenza delle quali l'Ufficio avrebbe adottato un provvedimento espresso di diniego dell'accredimento.

Con nota prot. 527 del 05/07/2013, lo "Studio Legale Avvocati Polignano", su incarico del Consorzio Metropolis, ha inviato a questo Servizio le relative controdeduzioni, con invito a desistere dal diniego dell'accredimento.

Le controdeduzioni del Consorzio Metropolis si fondano sul presupposto della previsione - nella nota del DSM ASL BA del 15/05/2009 prot. 92045 - di una Comunità Alloggio nel territorio di Terlizzi, e sulla presunta disparità di trattamento dello stesso Consorzio Metropolis rispetto ad altre strutture di riabilitazione psichiatrica presenti nel territorio del DSM della ASL BA.

Con riferimento alla previsione di una Comunità Alloggio nel territorio di Terlizzi, si ribadisce che già con la nota del 01/03/2010 della ASL BA non risultavano posti letto relativi a Comunità Alloggio nel CSM di Ruvo-Corato-Terlizzi, né, in base ai bisogni assistenziali del territorio, era prevista la loro attivazione.

Privo di fondamento, inoltre, è il riferimento nelle controdeduzioni all'accredimento della C.A. di Conversano, gestita dalla Coop. La Speranza, conferito dal Servizio APS con D.D. n. 150 del 26/05/2011. Invero, contrariamente a quanto affermato dal Consorzio Metropolis, detta struttura, nel fabbisogno trasmesso dal Direttore Generale della ASL BA con nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010, non viene inserita tra le strutture programmate di nuova attivazione e/o per riconversione perché riportata tra i 72 posti letto delle strutture già esistenti nella ASL BA, confermando, di fatto, uno specifico fabbisogno di C.A. nel territorio di Conversano.

Anche il riferimento alla C.A. di Mola di Bari non risulta pertinente. Infatti, il fabbisogno di C.A. nel territorio di Mola di Bari viene dichiarato con la nota del DSM di Bari del 15.05.2009 (fabbisogno 2009) e confermato dalla nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 della ASL BA.

Ma in ogni caso, l'art. 12, comma 5, della L.R. n. 4 del 25/2/2010, in combinato disposto con l'art. 9 della L.R. n. 26/2006, prevede che per l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale si debba procedere anche in tale fase alla verifica del fabbisogno, sia aziendale in relazione alla programmazione territoriale che regolamentare in conformità al R.R. n.3/2006.

A tal proposito si richiama l'art. 20, comma 3, L.R. n. 8/2004 il quale prevede che "L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale."

Tanto è corroborato anche dalla Seconda Sezione del TAR Puglia, sede di Bari, nella Sentenza 371/2013 resa nel giudizio promosso dal Consorzio Metropolis contro la Regione Puglia, ove si legge che "il potere dell'amministrazione in ordine al rilascio dell'accredimento non è vincolato alla sola osservanza dei requisiti temporali, ma richiede, in base alla normativa di riferimento (art. 12, L.R. già cit.), la verifica di conformità con il fabbisogno determinato ai sensi del reg. n. 3/2006 e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della l.r. n. 26/2006".

Nel caso di specie, quindi, al momento della proposizione della domanda di accreditamento da parte del Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis, trasmessa in data 22/09/2011, il fabbisogno territoriale stimato

di cui all nota prot. n. 39135/1 del 01/03/2010 della ASL BA, già non prevedeva l'attivazione di una Comunità Alloggio nel territorio di Terlizzi, ed in ogni caso - si ribadisce- non vi era, né vi è alla data odierna, fabbisogno regolamentare di cui al R.R. n. 3/2006.

Per tutto quanto esposto, ritenuto che le controdeduzioni trasmesse dallo studio legale Avvocati Polignano con nota prot. 527 del 05/07/2013 non possano trovare accoglimento per le motivazioni innanzi espresse, si propone di procedere al diniego dell'accREDITAMENTO istituzionale richiesto dal Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis, con nota prot. n. 1029.11 del 22/09/2011, per la Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accredamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Accredamento e

Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate; letta la proposta formulata dalla U.O. e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accredamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accredamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di rigettare l'istanza di accredimento istituzionale per la Comunità Alloggio di riabilitazione psichiatrica denominata "Agape", sita in Terlizzi al Viale Pacecco n. 24, inoltrata dal Consorzio Coop. Soc. a.r.l. - Metropolis con nota prot. n. 1029.11 del 22/09/2011;

- di notificare il presente provvedimento:
- Al Legale Rappresentante Metropolis - Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. con sede in Molfetta (BA) al Viale Pio XI, 48/41-42, Pal. F;
- al Direttore Generale della ASL BA;
- Al Direttore del DSM della ASL BA;
- Al Servizio PATP - Ufficio 4
- Al Sindaco del Comune di Terlizzi.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
